

è sempre 25 novembre



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ENNA**

Via Libertà n.115, 94100 Enna

Tel. 0935/37711

e-mail: del.enna@lnd.it sito: sicilia.lnd.it

PEC: delegazione.enna@lndsicilia.legalmail.it

NUMERO COMUNICATO 62

DATA COMUNICATO 04/04/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

1.1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE n. 147/A – pubblicato il 15 gennaio 2025

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI (stagione sportiva 2024/2025)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – maschili e femminili della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – maschili e femminili (stagione sportiva 2024/2025);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 64, 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali e instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, resta fermo alle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara, con allegata la prova dell'invio alla controparte;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto alle ore 18.00 del giorno successivo alla gara.
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 16:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 1 giorno dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è

fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;

- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;

- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o fax, o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione di appartenenza nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

COMUNICATO UFFICIALE n. 148/A – pubblicato il 15 gennaio 2025

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI (stagione sportiva 2024/2025)

Il Presidente Federale

– preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle gare di Play Off e di Play Out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 - maschili e femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – maschili e femminili (stagione sportiva 2024/2025);

– ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi play off e play out sopra citate;

– visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

– visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;

– visti, nello specifico, gli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali instaurati su ricorso della parte interessata:

– i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;

– il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;

– i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

– il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;

– il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;

– il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;

– il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;

– il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l'udienza;

– al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o fax, nei termini sopra precisati.
Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

COMUNICATO UFFICIALE n. 149/A – pubblicato il 15 gennaio 2025

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE SPAREGGIO-PROMOZIONE TRA LE SQUADRE 2^e CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA – (Stagione Sportiva 2024/2025)

Il Presidente Federale

– preso atto che la Lega Nazionale Dilettanti deve organizzare una serie di gare riservate alle società seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza della stagione sportiva 2024/2025, dal cui esito scaturiranno le eventuali ammissioni di alcune delle predette società al Campionato Nazionale Serie D 2025/2026;
– ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare della sopra richiamata fase;
– visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
– visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
– visti gli artt. 65, 66 lett. b), 67 e 70 del Codice di Giustizia Sportiva;
– visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso il Giudice Sportivo nazionale instaurati su ricorso della parte interessata:

– i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
– il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;
– i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale.

Gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva.

Nell'ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:

– il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
– il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
– il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
– il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;
– il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l'udienza;
– al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o fax, nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

COMUNICATO UFFICIALE n. 151/A – pubblicato il 15 gennaio 2025

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GARE DEL CAMPIONATO DI SERIE C FEMMINILE, PER LE EVENTUALI GARE DI SPAREGGIO TRA LE PRIME CLASSIFICATE DI CIASCUN GIRONE DEL CAMPIONATO DI SERIE C, PER LE EVENTUALI GARE DI SPAREGGIO TRA LE ULTIME SEI CLASSIFICATE DI CIASCUN GIRONE DEL CAMPIONATO DI SERIE C, PER LE GARE DELLA FASE NAZIONALE DEL CAMPIONATO JUNIORES E PER LE GARE DELLA FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA REGIONALE (stagione sportiva 2024/2025)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dal Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile e alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, relativi alle ultime 4 gare del Campionato di Serie C Femminile, alle eventuali gare di spareggio tra le prime classificate di ciascun girone del Campionato di Serie C, alle eventuali gare di spareggio tra le ultime sei classificate di ciascun girone del Campionato di Serie C, alle gare della fase nazionale del Campionato Juniores e alle gare della fase nazionale della Coppa Italia Regionale (stagione sportiva 2024/2025);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 65 e 66 lett. b) e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è svolta la gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare memorie e documenti per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto alle ore 20:00 del giorno successivo alla gara;
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva.

Nell'ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione che si intende impugnare;
- il termine entro cui deve essere depositato il reclamo presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato ad un giorno dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec o fax, comunque, esser depositato presso il competente organo di giustizia nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

RECUPERO GARE INTERROTTE

Si ritiene opportuno ribadire quanto previsto dall'Art. 33, "Lo svolgimento dei Campionati" punto 4 del Regolamento della L.N.D., in relazione alle modalità di prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva:

1. Il Consiglio Direttivo emana annualmente le disposizioni di carattere organizzativo idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività ufficiale indetta dalla Lega, secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme e dalla F.I.G.C.

2. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato Regionale, Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimento almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.

3. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti possono disporre il rinvio preventivo di gare a causa della impraticabilità del campo di giuoco denunciata dalla squadra ospitante entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle gare stesse; essi hanno facoltà di disporre accertamenti al riguardo e, in caso di falsa comunicazione, segnalano le società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, alla Procura Federale per il seguito di competenza.

4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;

b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:

i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;

ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;

iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;

iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;

v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;

vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E' fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a

Cinque.

5. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune.

6. La Lega, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati Regionali, di Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, di Divisione Calcio a Cinque, di Dipartimenti, di società e di tesserati.

Per le predette gare, nonché per le gare di spareggio oppure di play-off e play-out, i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico preavviso, anche se la società inadempiente disputa la gara in campo esterno. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell'esazione.

1.2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICATO UFFICIALE n. 421 – pubblicato il 31 marzo 2025

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali dal n. 391/AA al n. 394/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

COMUNICATO UFFICIALE N. 394/AA

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 520 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Simone Salvatore CALOGERO, e della società A.S.D. REAL TRINACRIA CT, avente ad oggetto la seguente condotta: Simone Salvatore CALOGERO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Trinacria CT, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 23.11.2024, presentato alla Corte Sportiva Territoriale di Appello presso il Comitato Regionale Sicilia un reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 214 del 19.11.2024 del Comitato Regionale Sicilia, utilizzando espressioni offensive e irrispettose nei confronti dell'operato dell'arbitro della gara Real Trinacria CT - Real Boys S. Croce del 17.11.2024, valevole per il campionato di Seconda Categoria; A.S.D. REAL TRINACRIA CT, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Simone Salvatore Calogero;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Simone Salvatore CALOGERO,
- Società A.S.D. REAL TRINACRIA CT, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Simone Salvatore CALOGERO;

– vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Simone Salvatore CALOGERO,
- € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL TRINACRIA CT;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

1.3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE SICILIA

AUTORIZZAZIONI CALCIATORI QUINDICENNI – ART. 34 N.O.I.F.

Il Comitato esamina le richieste delle sotto elencate Società, avanzate con la documentazione prescritta, autorizza a partecipare a gare delle stesse, i seguenti calciatori:

A.P.D. 90011 BAGHERIA

RICCOBONO MATTHIAS PIO NATO IL 10/11/2009 ID. 1097343

A.S.D. CONCA D ORO MONREALE

CAPONETTI MIRKO NATO L'11/05/2009 ID. 3732276

TESSERAMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI “NON PROFESSIONISTI”, “GIOVANI DILETTANTI E CALCIATORI/CALCIATRICI DI CALCIO A 5, PER I QUALI SIA INTERVENUTA, LA DECADENZA DEL TESSERAMENTO PER RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO AI SENSI DELL’ART. 117 BIS DELLE N.O.I.F.

In applicazione di quanto pubblicato sul c.u. 482 lnd (276/a figc) del 29/06/2024, i calciatori che hanno risolto il rapporto contrattuale, secondo i requisiti riportati sopra, potranno tesserarsi in favore di una nuova società in ambito dilettantistico entro 31 gennaio 2025.

ricordiamo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/25 per il **calcio a 11** (art. 95.2)

per quanto riguarda il **calcio a 5**, nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice può essere tesserato per un massimo di tre società, ma può giocare solo per due di queste (art. 39.1 bis)

TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO DI CALCIATORI “GIOVANI DILETTANTI” E “NON PROFESSIONISTI” DA SOCIETÀ DILETTANTISTICHE A SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE

Si informa che, come riportato sul C.U. n. 482 della L.N.D. (276/A F.I.G.C.) del 29 Giugno 2024, **Lunedì 3 febbraio 2025** scadrà il termine del trasferimento di calciatori con status “Giovane Dilettante” e “Non professionista”, nel rispetto di quanto disposto dagli art. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società professionistiche

TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO DI CALCIATORI “GIOVANI DI SERIE” DA SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE A SOCIETÀ DILETTANTISTICHE

Si informa che, come riportato sul C.U. n. 482 della L.N.D. (276/A F.I.G.C.) del 29 Giugno 2024, **Lunedì 3 febbraio 2025** scadrà il termine del trasferimento di calciatori con status “Giovane di Serie”, nel rispetto di quanto disposto dagli art. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da società professionistiche a società dilettantistiche

TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO DI CALCIATRICI “GIOVANI DILETTANTI” E “NON PROFESSIONISTE” DA SOCIETÀ DILETTANTISTICHE A SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE

Si informa che, come riportato sul C.U. n. 482 della L.N.D. (276/A F.I.G.C.) del 29 Giugno 2024, **Lunedì 3 febbraio 2025** scadrà il termine del trasferimento di calciatrici con status “Giovane Dilettante” e “Non professionista”, nel rispetto di quanto disposto dagli art. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società professionistiche

TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO DI CALCIATRICI “GIOVANI DI SERIE” DA SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE A SOCIETÀ DILETTANTISTICHE

Si informa che, come riportato sul C.U. n. 482 della L.N.D. (276/A F.I.G.C.) del 29 Giugno 2024, **Lunedì 3 febbraio 2025** scadrà il termine del trasferimento di calciatrici con status “Giovane di Serie”, nel rispetto di quanto disposto dagli art. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da società professionistiche a società dilettantistiche

ART. 103 BIS – RISOLUZIONE CONSENSUALE DEI TRASFERIMENTI A TITOLO TEMPORANEO

Si ribadisce quanto stabilito dal punto 5) dell’articolo a margine.

La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra società dilettantistiche. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive.

Ripristinati così i rapporti con l’originaria Società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato

nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.

Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (Firma elettronica) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.

MATERIALE SPORTIVO

Si comunica a tutte le Società che questo Comitato Regionale ha esaurito la propria disponibilità di palloni e, pertanto, non potrà dare seguito alle richieste delle Società.

Si rimane in attesa della fornitura che dovrebbe essere effettuata a Gennaio e si comunica fin d'ora che, da tale data, questo Comitato Regionale, a richiesta delle società, non potrà consegnare più di tre (3) palloni a società per ogni stagione sportiva.

ASSISTENZA MEDICA NELLE ATTIVITA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI **COMUNICATO UFFICIALE N. 101 – pubblicato l'8 agosto 2024**

A parziale modifica e integrazione delle disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n.44 pubblicato dalla L.N.D. il 16 luglio 2024, si riportano di seguito le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti a partire dalla stagione sportiva 2024/2025:

a) Campionati di Serie D maschile e di Serie C Femminile, Campionati di Serie A maschile di Calcio a Cinque, Serie A2 Elite maschile di Calcio a Cinque, Serie A Femminile di Calcio a Cinque
Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto a) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato e di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tali obblighi, in capo alle Società ospitanti, sono estesi anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di entrambi gli obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, **con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.**

Qualora sia presente o soltanto il medico designato dalla Società ospitante oppure soltanto l'ambulanza a bordo campo munita di defibrillatore, tale evenienza deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione, nei confronti della Società organizzatrice, di una sanzione pari a Euro 500,00. Tale sanzione è pari a Euro 100,00 per le Società del Campionato di Serie C Femminile.

b) Campionati di Serie A2 e di Serie B Maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare di cui al punto b) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tale obbligo, in capo alle Società ospitanti, è esteso anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

c) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili

Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

d) Fase Regionale Coppa Italia con Società di Eccellenza Maschile

A partire dal 1° luglio 2025, le Società ospitanti le gare di cui al punto d) avranno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

E' data facoltà ai Comitati della L.N.D. di rendere obbligatoria tale disposizione già a decorrere dalla corrente stagione sportiva 2024/2025.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata

e) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

RECUPERO GARE INTERROTTE

Si ritiene opportuno ribadire quanto previsto dall'Art. 33, "Lo svolgimento dei Campionati" punto 4 del Regolamento della L.N.D., in relazione alle modalità di prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva:

Art. 33

Lo svolgimento dei Campionati

1. Il Consiglio Direttivo emana annualmente le disposizioni di carattere organizzativo idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività ufficiale indetta dalla Lega, secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme e dalla F.I.G.C.

2. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato Regionale, Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimento almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.

3. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti possono disporre il rinvio preventivo di gare a causa della impraticabilità del campo di giuoco denunciata dalla squadra ospitante entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle gare stesse; essi hanno facoltà di disporre accertamenti al riguardo e, in caso di falsa comunicazione, segnalano le società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, alla Procura

Federale per il seguito di competenza.

4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;

b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:

i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;

ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;

iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;

iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;

v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;

vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E' fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.

5. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune.

6. La Lega, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati Regionali, di Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, di Divisione Calcio a Cinque, di Dipartimenti, di società e di tesserati. Per le predette gare, nonché per le gare di spareggio oppure di play-off e play-out, i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico preavviso, anche se la società inadempiente disputa la gara in campo esterno. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell'esazione.

RECUPERO GARE

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non

giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 33, del Regolamento della L.N.D.

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Con riferimento al Registro di cui all'oggetto, si invitano le Società ad iscriversi ed a **inviare a questo Comitato Regionale, email cr.sicilia01@lnd.it**, il Certificato di iscrizione con validità fino al **30/06/2025**. **Quanto sopra è rilevante ai fini dell'attribuzione dei Contributi in particolare Legge Regionale 8/78 e L.R. 31/84.**

A tale riguardo, si informa che i legali rappresentanti delle Associazioni che necessitano di acquisire la certificazione di iscrizione a detto Registro, gestito dalla Società Sport e Salute S.p.A., potranno accedere al Registro Nazionale e alle sue funzionalità tramite la URL <https://registro.sportosalute.eu/>, dove potranno monitorare lo stato di validazione della domanda di iscrizione e scaricarne la certificazione al termine dell'istruttoria, secondo quanto previsto dal Regolamento di detto Registro, disponibile alla URL <https://registro.sportosalute.eu/home/regolamentoenorme/>.

Per ogni problematica connessa alla registrazione e all'accesso al citato portale, vogliate inoltrare mail a: sicilia.affarigenerali@lnd.it. Inoltre, si invita a consultare il Regolamento del Registro utilizzando la suddetta URL.

PRATICHE DI TESSERAMENTO

Si invitano le società ad inviare le pratiche di tesseramento calciatori in congruo anticipo rispetto alla partita ufficiale (Coppa o Campionato), così da consentire all'Ufficio Tesseramento di esaminare le stesse e segnalare eventuali irregolarità, o vizi di forma nella documentazione allegata.

In merito a quanto esposto ed in considerazione della mole di lavoro presso il medesimo ufficio, la modulistica inviata a ridosso del fine settimana potrebbe non essere evasa.

Ricordiamo inoltre che sino a quando non sarà inviata la documentazione necessaria per il tesseramento, il calciatore non sarà coperto da assicurazione anche per gli allenamenti

COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA FIFA

FIFA LEGAL PORTAL

Si invitano tutte le società ad attivare il proprio account presso il FIFA Legal Portal (<https://legalportal-fifa-com/>), al fine di tracciare qualsiasi tipo di comunicazione che potrebbe coinvolgerle in aspetti legali legati al Regolamento FIFA

CLEARING HOUSE

L'istituzione della FIFA Clearing House SAS (FCH) è un elemento chiave del pacchetto di riforma del sistema di trasferimenti adottato dal Consiglio FIFA nel 2018 al fine di promuovere e proteggere l'integrità del calcio professionistico.

FCH è un istituto di pagamento con sede in Francia che funge da intermediario nei pagamenti relativi ai premi di formazione (meccanismo di solidarietà e indennità di formazione) derivanti dagli articoli 20 e 21 e dagli allegati 4 e 5 del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei giocatori (RSTP). FCH garantisce che i pagamenti dei nuovi club siano distribuiti correttamente ai club in fase di formazione. I pagamenti si basano sul passaporto elettronico definitivo dei giocatori (EPP) e sulla dichiarazione di assegnazione approvata dall'amministrazione FIFA.

Si invitano tutte le società a rispondere tempestivamente a tutte le comunicazioni provenienti dall'indirizzo info@fifaclaringhouse.org Link <https://www.figc.it/media/194994/1-fifa-clearing-house-status-objectives-and-operations.pdf> per info scrivere a tesseramento@figc.it

OBBLIGO VISITA MEDICA CALCIATORI

Si riporta uno stralcio di quanto proposto sul C.U. N° 3 della LND:

“Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art.43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per

l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva. Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa."

In considerazione di quanto esposto si comunica alle società che non saranno approvate le pratiche di tesseramento calciatori, in assenza dell'apposita visita medica sportiva in corso di validità.

INDENNIZZO TRASFERTE – NORME PER IL RECUPERO E LA RIPETIZIONE DELLE GARE DI CAMPIONATO E DI COPPE –

Si riportano alcune nozioni utili per le Società:

a) Gare non iniziate o sospese nel 1° tempo per motivi atmosferici:

Alla Società ospitata compete il 50% delle spese effettive di viaggio da liquidarsi in separata sede, tramite il Comitato Regionale, a cui vanno segnalate le spese stesse, il quale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all'importo rilevato dai documenti giustificativi della gara sospesa.

b) Gara non disputata per assenza dell'arbitro o per disfunzioni organizzative imputabili a questo Comitato Regionale:

Dovranno essere rimessi al Comitato Regionale medesimo i documenti giustificativi inerenti la prima trasferta onde procedere all'accredito, sul conto della Società.

c) Gara non disputata o sospesa entro il primo tempo per cattive condizioni meteorologiche, o per indisponibilità dell'arbitro:

La procedura è come al punto a) ed il Comitato Regionale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all'importo rilevato dai documenti giustificativi della gara non disputata.

d) Gara sospesa nell'intervallo tra il 1° ed il 2° tempo o durante il 2° tempo per motivi atmosferici, o per indisponibilità dell'arbitro:

La gara di recupero sarà effettuata a cura della Società ospitante, che deve inviare al Comitato Regionale il rendiconto economico (incassi e spese).

Il rendiconto definitivo sarà successivamente compilato dal Comitato Regionale con la ripartizione alle Società del risultato economico.

e) Gare ripetute perché annullate:

In questo caso la gara va organizzata dalla Società ospitante per conto del Comitato Regionale, a cui poi sarà rimesso il rendiconto economico per le operazioni di cui al punto d).

f) Gare disputate in campo neutro:

Alla Società organizzatrice spetta un rimborso forfettario di € 200,00 che sarà accreditato direttamente dal C.R.S., il quale, allo stesso modo, provvederà all'addebito della predetta somma alla Società ospitante (se trattasi di gara di campionato a seguito squalifica campo) o di entrambe le Società (se trattasi di gara di spareggio, play-off o play-out). Tale rimborso potrà essere pagato direttamente alla società organizzatrice.

APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMITATO REGIONALE

Si informa che gli Uffici del Comitato Regionale saranno aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari:

	MATTINA	POMERIGGIO
Lunedì	10.30 – 13.00	CHIUSI
Martedì	10.00 – 12.00	15.00 – 16.30
Mercoledì	10.00 – 12.00	15.00 – 16.30

Giovedì	10.30 – 13.00	CHIUSI
Venerdì	10.30 – 13.00	CHIUSI

Si informa, altresì, che, al bisogno, il Personale del Comitato riceverà i Dirigenti delle Società nella zona front-office, ubicata al piano terra del Comitato Regionale.

INDIRIZZI E NUMERI UTILI

Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sui siti sicilia.lnd.it oppure www.lnd.it accedendo all'“Area Società” per mezzo della propria “ID” e “Password”, optando per la voce “Dati Societari” e scegliendo successivamente nel menu a tendina, “Interrogazioni/Società”. Questa funzione mostra l'elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, fax).

CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.

Si invitano le Società a prendere visione delle Circolari ed i Comunicati Ufficiali diramati dalla L.N.D./F.I.G.C. che sono consultabili sul sito www.lnd.it

MODIFICHE REGOLAMENTARI “CARTE FEDERALI”

Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc...le Società tutte sono invitate a prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte Federali inserite nel sito della L.N.D., cliccando la voce “Comunicazioni” e, successivamente “CARTE FEDERALI”.

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato entro il martedì antecedente la disputa della partita, con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 100,00 comprensivo di ogni diritto.

ORGANIZZAZIONE UFFICI DEL COMITATO REGIONALE F.I.G.C. - L.N.D.

- Segretaria **Wanda Costantino** Telefono: 091 6808405
e-mail: w.costantino@lnd.it
- Vice Segretario: **Calogero Giannopolo** Telefono: 091 6808408
e-mail: sicilia.amministrazione@lnd.it
PEC: sicilia.amministrazione@lndsicilia.legalmail.it

AFFARI GENERALI - C.E.D

- **Aldo Lo Nigro** Telefono: 091 6808421
e-mail: sicilia.affarigenerali@lnd.it
PEC: sicilia.affarigenerali@lndsicilia.legalmail.it

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- **Calogero Giannopolo** Telefono: 091 6808408
- **Rosalia Lo Iacono** Telefono: 091 6808428
e-mail: sicilia.amministrazione@lnd.it
PEC: sicilia.amministrazione@lndsicilia.legalmail.it

ATTIVITÀ AGONISTICA

- **Giovanni Cutrera (LND)** Telefono: 091 6808410

e-mail: sicilia.attivitaagonistica@Ind.it
PEC: attivitaagonistica@Indsicilia.legalmail.it

- **Fabio Giattino (SGS)** Telefono: 091 6808422
e-mail: sicilia.sgs@Ind.it
PEC: sicilia.sgs@Indsicilia.legalmail.it
- **Paolo Mendola (C5)** Telefono: 091 6808475
e-mail: sicilia.dr5@Ind.it
- **Giovanni Cutrera (Femm.le a 11)** Telefono: 091 6808410
e-mail: sicilia.femminileagonistica@Ind.it

SEGRETERIA

- **Simona Boatta** Telefono: 091 6808416
PEC: sicilia.segr-iscriz@Indsicilia.legalmail.it
- **Francesco Paolo Cinquemani** Telefono: 091 6808425
e-mail: sicilia.segreteria@Ind.it
PEC: sicilia.segreteria@legalmail.it
- **Giusy Cusimano** Telefono: 091-6808472
e-mail: presidenza.sicilia@Ind.it
- **Laura Lo Sicco** Telefono: 091 6808440
e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it
PEC: laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it

TESSERAMENTO

- **Giulio Sconzo** Telefono: 091 6808423
- **Giuliano Brucato** Telefono: 091 6880834
- **Andrea Giarrusso** Telefono: 091 6880834
e-mail: sicilia.tesseramento@Ind.it
PEC: sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it

UFFICIO GIUSTIZIA SPORTIVA

- **Giudice Sportivo**
e-mail: sicilia.giudicesportivo@Ind.it
PEC: giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it
- **Corte Sportiva d'Appello Territoriale**
PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it
- **Tribunale Federale Territoriale**
PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE

- **Responsabile Regionale: Maximiliano Birchler** Telefono: 091 6808406
e-mail: sicilia.dr5@Ind.it
PEC: sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE

- **Responsabile Regionale:** Natale Ferrante Telefono: 091 6808473
e-mail: sicilia.femminile@Ind.it
PEC:: femminile@Indsicilia.legalmail.it

UFFICIO CAMPI SPORTIVI

- **Fiduciario Regionale:** Giuseppe Bonsangue Telefono: 091 6808424
e-mail: settoreimpiantisicilia@Ind.it
PEC: : settoreimpianti@Indsicilia.legalmail.it

COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO ATTIVITÀ AGONISTICA

attivitaagonistica@Indsicilia.legalmail.it
sicilia.attivitaagonistica@Ind.it

CALCIO A 5 MASCHILE e FEMMINILE

sicilia.dr5@Ind.it

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

FASE REGIONALE

Al termine della Fase Provinciale/Interprovinciale sono state ammesse a disputare la Fase Regionale le seguenti Società divise per Delegazioni organizzatrici:

Delegazione Barcellona	Barcellona Futsal
Delegazione Caltanissetta	Atletico Canicattì 5
Delegazione Catania	Meta Catania C5 Arl
Delegazione Enna	Città di Leonforte
Delegazione Palermo	Villaurea Asd
Delegazione Ragusa	Scicli Sporting Club
Delegazione Siracusa	Città di Melilli Calcioa5
Delegazione Trapani	Marsala Futsal 2012

Le Società partecipanti sono state suddivise in 4 (quattro) accoppiamenti con gare di andata e ritorno secondo il seguente programma:

Gare del 1° turno

ANDATA

BARCELLONA FUTSAL - META CATANIA C5 A.R.L.

Giocasi **martedì 08/04/2025**, campo **Palestra Comunale Manno**, via Enna, Barcellona P.d.G., ore **16,00**.

CITTÀ DI LEONFORTE - ATLETICO CANICATTÌ 5

Giocasi **giovedì 10/04/2025**, campo **Ambiente Sport**, via dei Cento Comuni d'Italia, Leonforte, ore **18,00**.

MARSALA FUTSAL 2012 - VILLAUREA A.S.D.

Giocasi **mercoledì 09/04/2025**, campo **Palazzetto dello Sport**, via della Gioventù, Marsala, ore **19,30**.

SCICLI SPORTING CLUB - CITTÀ DI MELILLI CALCIOA5

Giocasi **venerdì 11/04/2025**, campo **Impianto Geodetico**, via Ugo Foscolo, Scicli, ore **15,30**.

Ritorno

META CATANIA C5 A.R.L. - BARCELLONA FUTSAL

Giocasi **lunedì 14/04/2025**, campo **Istituto Polivalente**, via G.Motta, San Giovanni La Punta, ore **20,00**.

ATLETICO CANICATTI 5 - CITTÀ DI LEONFORTE

Giocasi **mercoledì 16/04/2025**, campo **Palazzetto Livatino-Saetta**, via San Vincenzo, Canicattì, ore **20,00**.

VILLAUREA A.S.D. - MARSALA FUTSAL 2012

Giocasi **martedì 15/04/2025**, campo **Paladonbosco**, via S.Domenico n° 4, Palermo, ore **19,30**.

CITTÀ DI MELILLI CALCIOA5 - SCICLI SPORTING CLUB

Giocasi **venerdì 18/04/2025**, campo **Palavillasmundo**, via delle Rose, Villasmundo fraz. di Melilli, ore **17,00**.

Accederanno alla **Final Four**, che sarà disputata **sabato 3/domenica 4 maggio 2025** in località da stabilire, le Società che al termine dei due incontri avranno realizzato il maggior numero di reti. In caso di parità di reti si disputeranno due tempi supplementari di 5 (cinque) minuti ciascuno. Persistendo la partita si procederà con i tiri di rigore secondo il regolamento vigente.

RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci per qualsiasi motivo alla disputa o alla prosecuzione di una gara o, ancora, nel caso di sospensione della stessa per inferiorità numerica, verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 51 delle N.O.I.F. (gara perduta per 0-6).

Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione e a suo carico saranno, altresì, applicate adeguate sanzioni pecuniarie.

Verranno, inoltre, escluse le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare o che si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei suoi confronti l'art. 10 del C.G.S.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

FASE REGIONALE

Al termine della Fase Provinciale/Interprovinciale sono state ammesse a disputare la Fase Regionale le seguenti Società divise per Delegazioni organizzatrici:

Delegazione Agrigento	Atletico Campobello C5
Delegazione Barcellona	Jsl Junior Sport Lab.
Delegazione Catania	Meta Catania C5 Arl
Delegazione Enna	Sicurlube Futsal Arl
Delegazione Palermo	Villaurea Asd
Delegazione Ragusa	Scicli Sporting Club
Delegazione Siracusa	Villasmundo

Le Società partecipanti sono state suddivise in 2 (due) accoppiamenti con gare di andata e ritorno e 1 (uno) triangolare con gare di sola andata secondo il seguente programma:

Gare del 1° turno

ANDATA - ACCOPPIAMENTI

ATLETICO CAMPOBELLO C5 - SICURLUBE FUTSAL A.R.L.

Giocasi **martedì 08/04/2025**, campo **Tre Torri**, via L. Giglia n°32, Campobello di Licata, ore **18,30**.

VILLAUREA A.S.D.- JSL JUNIOR SPORT LAB

Giocasi **sabato 05/04/2025**, campo **Paladonbosco**, via S.Donenico Savio n° 4, Palermo, ore **14,30**.

1^ GIORNATA - TRIANGOLARE

META CATANIA C5 A.R.L. - SCICLI SPORTING CLUB

Giocasi **lunedì 07/04/2025**, campo **Istituto Polivalente**, via G.Motta, San Giovanni La Punta, ore **20,00**.

Riposa **Villasmo**

RITORNO - ACCOPPIAMENTI

SICURLUBE FUTSAL A.R.L. - ATLETICO CAMPOBELLO C5

Giocasi **martedì 15/04/2025**, campo **Palazzetto dello Sport "Giovanni Paolo II"**, contrada Arena, Regalbuto, ore **18,00**.

JSL JUNIOR SPORT LAB. - VILLAUREA A.S.D.

Giocasi **mercoledì 16/04/2025**, campo **Fenix Sport Center**, via Turati, Brolo, ore **15,00**.

Nel triangolare riposerà nella 2^ giornata la Società che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, la Società che avrà disputato la prima gara in trasferta.

Nella 3^ giornata si affronteranno le Società che non si sono incontrate in precedenza.

Accederanno alla **Final Four**, che sarà disputata **sabato 3/domenica 4 maggio 2025** in località da stabilire, le Società vincenti gli accoppiamenti e le prime 2 (due) Società classificate del triangolare.

Negli accoppiamenti saranno dichiarate vincenti le Società che al termine dei due incontri avranno realizzato il maggior numero di reti. In caso di parità di reti si disputeranno due tempi supplementari di 5 (cinque) minuti ciascuno. Persistendo la partita si procederà con i tiri di rigore secondo il regolamento vigente.

Nel triangolare, in caso di arrivo a pari punti, per stabilire l'ordine di classifica si terrà conto nell'ordine:

- a) della migliore differenza reti;
- b) del maggior numero di reti realizzate;
- c) del sorteggio.

RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci per qualsiasi motivo alla disputa o alla prosecuzione di una gara o, ancora, nel caso di sospensione della stessa per inferiorità numerica, verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 51 delle N.O.I.F. (gara perduta per 0-6).

Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione e a suo carico saranno, altresì, applicate adeguate sanzioni pecuniarie.

Verranno, inoltre, escluse le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare o che si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei suoi confronti l'art. 10 del C.G.S.

Nel triangolare nel caso in cui una Società dovesse essere esclusa si costituirà un accoppiamento con gare di andata e ritorno tra le due Società rimanenti, e qualora una gara fosse stata già disputata, la stessa sarà valida come gara di andata dell'accoppiamento.

PROCEDURE REGOLAMENTARI

Nel **Campionato Under 15**, secondo le nuove e vigenti disposizioni regolamentari, è concesso al portiere il lancio con le mani oltre la metà campo avversaria.

RAPPRESENTATIVE REGIONALI MASCHILI

Per un allenamento delle **Rappresentative Regionali Maschili Under 19, Under 17 e Under 15**, in preparazione al Torneo delle Regioni, i seguenti calciatori sono convocati **domenica 06/04/2025** alle ore **9,30** i calciatori appartenenti alla categoria **Under 19**, alle ore **11,30** i calciatori appartenenti alla categoria **Under 15** e alle ore **14,30** quelli appartenenti alla categoria **Under 17** presso il campo "**Polivalente Don Pino Puglisi**", contrada Urselluzzo, Agira (EN), provvisti di indumenti sportivi idonei per la gara amichevole e per l'allenamento:

RAPPRESENTATIVA UNDER 19 (ORE 9,30)

CITTÀ DI CANICATTI

Brancato Carlo

CITTÀ DI LEONFORTE

Saine Malik

FUTSAL FERLA

Cassarino Sebastiano

FUTSAL PALAGONIA

Incontro Davide

ME.TA. SPORT

Occhipinti Giovanni

ORATORIO SAN VINCENZO

Catanzaro Gaetano

PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN

Grammatica Alessio

PGS VIGOR SAN CATALDO

Macaluso Giorgio e Toscano Alessandro

PIOPPO FUTSAL

Terzo Gabriele

POLISPORTIVA NICOSIA

Ciccio Salvatore

VIAGRANDE C/5

Nicolosi Andrea

RAPPRESENTATIVA UNDER 17 (ORE 14,30)

ACIREALE C5

Carini Giovanni

ATLETICO CAMPOBELLO C5

Iacolino Angelo

ATLETICO CANICATTI 5

Lo Verme Giuseppe

BARCELLONA FUTSAL

Coppolino Andrea

C.U.S. PALERMO

Isgrò Samuel

CITTÀ DI MELILLI CALCIOA5

Lanteri Tommaso

FULGENTISSIMA A.D.

Camara Amat

MARSALA FUTSAL 2012

Cosenza Nicolas

META CATANIA C5 ARL

Aiello Luca, Lanza Carmelo e Pappalardo Alberto
VILLAUREA A.S.D
Cascino Andrea

RAPPRESENTATIVA UNDER 15 (ORE 11,30)

BARCELLONA FUTSAL

Maio Riccardo

CITTÀ DI LEONFORTE

Maria Matteo e Siragusa Angelo

FUTSAL PALAGONIA

Belfiore Mario

META CATANIA C5 ARL

Giuffrida Giuseppe, Papale Federico, Pitrolino Matteo, Sanna Federico e Vitello Gabriele

PGS VIGOR SAN CATALDO

Pirrerà Luca

SCICLI SPORTING CLUB

Cicciarella Joseph

VILLASMUNDO

Randazzo Lorenzo Maria

Capo Delegazione

Responsabile Area Tecnica

Tecnico Federale Under 19

Tecnico Federale Under 17

Tecnico Federale Under 15

Collaboratore Tecnico

Collaboratore Tecnico

Preparare dei portieri

Medico Federale

Rizza Maurizio

Cavarra Nello

Sciortino Daniele

Valera Fabio

Terranova Cristian

Curreri Leonardo

Lo Porto Marcello

Caristia Fabrizio

Gazzè Angelo

Non possono prendere parte all'allenamento i calciatori il cui certificato medico valido non è agli atti della Società come previsto dall'art.43, comma 4, delle N.O.I.F.

I predetti calciatori sono, comunque, invitati a produrre copia del superiore certificato medico, se non consegnata in precedenza, all'inizio dell'allenamento.

CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE

FASE REGIONALE

Al termine della Fase Interprovinciale sono state ammesse alla Fase Regionale le seguenti Società divise per Delegazioni organizzatrici:

Delegazione Enna

ATLETICO CAMPOBELLO C5

AGIRA

Delegazione Siracusa

ME.TA. SPORT

STRUMENTO

Delegazione Trapani

ATHLETIC CLUB PALERMO ASD

PALERMO CALCIO A5

A seguito del sorteggio effettuato martedì 1 aprile presso la sede del Comitato Regionale Sicilia si sono determinati i seguenti triangolari e il programma appresso indicato:

Triangolare A

AGIRA
ME.TA. SPORT
PALERMO CALCIO A5

Triangolare B

ATHLETIC CLUB PALERMO ASD
ATLETICO CAMPOBELLO C5
STRUMENTO

Triangolare A

1^ giornata - Gara del 06/04/2025

PALERMO CALCIO A5 - ME.TA. SPORT

Giocasi campo **Tocha Stadium**, via Oliveri Mandalà n° 22, Palermo, ore **18,30**.

Riposa **Agira**

Triangolare B

1^ giornata - Gara del 06/04/2025

STRUMENTO - ATHLETIC CLUB PALERMO ASD

Giocasi campo **Olimpic Sporting Club**, via Puglia n°30, San Giovanni La Punta, ore **17,00**.

Riposa **Atletico Campobello C5**

Riposerà nella 2^ giornata (**13/04/2025**) la Società che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, la Società che avrà disputato la prima gara in trasferta.

Nella 3^ giornata (**04/05/2025**) si affronteranno le Società che non si sono incontrate in precedenza.

Accederà alla **Finale**, che si disputerà in gara unica e campo neutro **domenica 11/05/2025**, la Società **1^ classificata** in ogni triangolare.

In caso di arrivo a pari punti, per stabilire l'ordine di classifica, si terrà conto nell'ordine:

- a) della migliore differenza reti;
- b) del maggior numero di reti realizzate;
- c) del sorteggio.

La Società vincente il Titolo Regionale acquisirà il diritto a partecipare al Campionato Nazionale di Serie B della stagione sportiva 2025/26.

La Società perdente disputerà la Fase Nazionale, organizzata dalla Divisione Calcio a 5, per stabilire ulteriori promozioni nel Campionato di serie B della stagione sportiva 2025/26.

Obblighi relativi all'età delle calciatrici partecipanti.

Come già riportato nei cc.uu. n° 1 del 02/07/2024 e n° 166 del 24/10/2024, è fatto obbligo alle Società partecipanti alla Fase Regionale di inserire in distinta almeno due calciatrici nate dal **1° gennaio 2002**, pena la punizione sportiva della perdita della gara, fermo restando quanto stabilito dall'art. 34 delle N.O.I.F.

Rinuncia a gare

Nel caso in cui una Società rinunci per qualsiasi motivo alla disputa o alla prosecuzione di una gara o, ancora, nel caso di sospensione della stessa per inferiorità numerica, verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 51 delle N.O.I.F. (gara perduta per 0-6).

Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione e a suo carico saranno, altresì, applicate adeguate sanzioni pecuniarie.

Verranno inoltre escluse le Società che utilizzano calciatrici in posizione irregolare o che si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei suoi confronti l'art. 10 del C.G.S.

Trattandosi di triangolari, nel caso in cui una Società dovesse essere esclusa si costituirà un accoppiamento con gare di andata e ritorno tra le due Società rimanenti, e qualora una gara fosse stata già disputata, la stessa varrà come gara di andata dell'accoppiamento.

RAPPRESENTATIVA REGIONALE FEMMINILE

Per un allenamento della **Rappresentativa Regionale Femminile**, in preparazione al Torneo delle Regioni, le seguenti calciatrici sono convocate **mercoledì 09/04/2025** alle ore **15,30** presso il campo **"Polivalente Don Pino Puglisi"**, contrada Urselluzzo, Agira (EN), provviste di indumenti sportivi idonei per l'allenamento:

ATHLETIC CLUB PALERMO ASD	Bevilacqua Alessia
ATLETICO CAMPOBELLO C5	Pagano Carla
CITTÀ DI AVOLA 2000	Petralito Asia
DON BOSCO 2000	Imbrosiano Chiara e Leanza Rossella
ME.TA SPORT	Baudo Giada e Drago Martina
PALERMO CALCIO A5	Carollo Erika
REAL PALAZZOLO	Gennarini Carla e Messina Miriam
S.S. KAGGI	Crispi Francesca
STEFANESE	Bertola Irene e Pinto Maria Grazia
STRUMENTO	D'Aquino Sabrina
VALGUARNERESE	Ferraro Alessia

STAFF DIRIGENTI, TECNICI E SANITARI

Capo Delegazione	Rizza Maurizio
Responsabile Area Tecnica	Cavarra Nello
Tecnico Federale	Nobile Rosario Davide
Collaboratore Tecnico	Lo Porto Marcello
Preparatorie dei portieri	Caristia Fabrizio
Medico Federale	Gazzè Angelo

Non possono prendere parte all'allenamento le calciatrici il cui certificato medico valido non è agli atti della Società come previsto dall'art. 43, comma 4, delle N.O.I.F.

Le predette calciatrici sono, comunque, invitate a produrre copia del superiore certificato medico, se non consegnata in precedenza, all'inizio dell'allenamento.

1.4. UFFICIO ATTIVITÀ GIOVANILE SUL TERRITORIO

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. S.G.S.

COMUNICATO UFFICIALE N. 61 – pubblicato il 19 ottobre 2024

DEROGHE PER GIOVANI CALCIATRICI – Stagione Sportiva 2024/2025

PER GIOCARE IN ATTIVITÀ MISTA (MASCHILE-FEMMINILE)

In riferimento alle deroghe concesse per la partecipazione delle ragazze nell'attività mista (maschile/femminile) nella categoria/fascia d'età inferiore rispetto alla propria età, si precisa che le opportunità indicate nei Comunicati Ufficiali per ciascuna giovane calciatrice si riferiscono al limite massimo della categoria/fascia d'età in cui la stessa può essere utilizzata (es. giovani calciatrici nate nel 2010 che possono giocare nella categoria Esordienti 2° anno con calciatori nati nel 2012).

Pertanto, tenuto conto del percorso di formazione e di crescita seguito dalle ragazze nel corso della stagione sportiva, le Società hanno l'opportunità di utilizzare la giovane calciatrice anche con giovani calciatori di pari età o nelle fasce d'età intermedie rispetto alla deroga rilasciata (es. giovani calciatrici nate nel 2010 con deroga per giocare con i nati nel 2012, nel corso della stagione sportiva possono giocare anche nella fascia d'età intermedia U14, nati nel 2011, o in U15, con pari età).

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE

[Art. 110, comma 6 delle N.O.I.F.]

In applicazione al disposto dell'articolo delle N.O.I.F. della F.I.G.C. questo C.R. dispone l'annullamento del tesseramento giovani annuale dei seguenti calciatori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Data di Nascita</i>	<i>Società</i>	<i>Tipo Attività</i>
SOZZI ALESSANDRO	13.02.2014	PG ACADEMY SSDRL	Calcio a 11

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE

In analogia a quanto previsto dall'art. 109 delle N.O.I.F. Il calciatore/calciatrice "giovane" che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato e che, tesserato/a, non sia stato inserito nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili, ad esclusione in ogni caso dei mancati inserimenti in distinta dovuti a infortunio e/o malattia, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Data di Nascita</i>	<i>Società</i>	<i>Tipo Attività</i>
BELLOI ANDREA	26.08.2011	ACADEMY ETNA SOCCER 2023	Calcio a 11
CASTELLINO DAMIANO	07.12.2015	A.S.D. GIOVANILE ROCCA	Calcio a 5

RADUNI GIOVANI CALCIATORI

Relativamente a quanto in oggetto si ricorda alle Società interessate che, così come stabilito dal C.U. n. 1 Nazionale del 10 luglio 2024 - *paragrafo 2.6*, le Società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano organizzare Raduni di selezione, **entro e non oltre il 30 Novembre 2024** sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale LND territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione.

Al riguardo si invitano le Società ad inviare entro il termine sopra riportato, l'apposito modulo *Allegato 10* debitamente compilato, all'indirizzo e-mail sicilia.sgs@lnd.it

Allegato 10 – FAC SIMILE Richiesta Autorizzazione Preventiva Raduni

<https://www.figc.it/media/245637/allegato-10-fac-simile-richiesta-autorizzazione-preventiva-provini.pdf>

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Con riferimento al Registro di cui all'oggetto, si invitano le Società ad iscriversi ed a **inviare a questo Comitato Regionale, email cr.sicilia01@lnd.it**, il Certificato di iscrizione con validità fino al 30/06/2025. **Quanto sopra è rilevante ai fini dell'attribuzione dei Contributi in particolare Legge Regionale 8/78 e L.R. 31/84.**

A tale riguardo, si informa che i legali rappresentanti delle Associazioni che necessitano di acquisire la certificazione di iscrizione a detto Registro, gestito dalla Società Sport e Salute S.p.A., potranno accedere al Nuovo Registro Nazionale e alle sue funzionalità tramite la URL <https://registro.sportosalute.eu/>, dove potranno monitorare lo stato di validazione della domanda di iscrizione e scaricarne la certificazione al termine dell'istruttoria, secondo quanto previsto dal Regolamento di detto Registro, disponibile alla URL <https://registro.sportosalute.eu/home/regolamentoenorme/>.

Per ogni problematica connessa alla registrazione e all'accesso al citato portale, vogliate inoltrare mail a: sicilia.affarigenerali@lnd.it. Inoltre, si invita a consultare il Regolamento del Registro utilizzando la suddetta URL.

DISPOSIZIONI FEDERALI DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLE SOCIETÀ DI PURO SETTORE GIOVANILE

Secondo quanto pubblicato sul C.U. 410 LND (231/A FIGC), del 30 maggio 2024, in via straordinaria, per la sola Stagione Sportiva 2024/2025, è consentito, in deroga agli Art. 31 e 32 N.O.I.F. ed alle ulteriori disposizioni federali, il tesseramento in favore delle Società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici "Giovani Dilettanti" della classe 2008, con vincolo annuale.

DEROGA ART.34, COMMA 1, N.O.I.F. PER CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 E UNDER 16 – S.S. 2024/2025

Il Settore Giovanile e Scolastico, ha espresso parere favorevole alla deroga, per la Stagione Sportiva 2024/2025 all'art.34, comma 1 delle N.O.I.F., al fine di consentire ai calciatori delle categorie Allievi (Under 17 e Under 16) la partecipazione a gare del Campionato di competenza, indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate nel Campionato di categoria superiore.

DEROGA ART. 72 DELLE N.O.I.F. "TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI"

In deroga a quanto stabilito dall'Art. 72 delle N.O.I.F. "Tenuta di giuoco dei calciatori", è consentito ai calciatori partecipanti ai Campionati di Settore Giovanile di indossare, per tutta la durata della stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza personalizzazione con cognome del calciatore che la indossa. _

SQUADRE FUORI CLASSIFICA

Gli incontri disputati dalle squadre "fuori classifica" ed i relativi risultati acquisiti non produrranno effetti ai fini della classifica finale, sia per le squadre medesime, che per tutte le altre incluse nello stesso girone. Il calciatore squalificato della squadra avversaria di una "fuori classifica" **NON** sconta la sanzione in occasione della gara disputata contro quest'ultima, tenuto conto che la squalifica si considera scontata, ex art. 21 comma 4 del C.G.S., solo in gare ufficiali che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.

Le gare disputate dalla squadra "fuori classifica" sono comunque gare ufficiali, conseguentemente le sanzioni irrogate ai calciatori di entrambe le squadre sono pienamente valide ed efficaci.

Le sanzioni a carico dei calciatori appartenenti alle società “fuori classifica” NON potranno essere scontate nelle gare in cui sono impegnati e quindi le stesse vanno scontate in gare utili ai fini della classifica.

RECUPERO GARE INTERROTTE

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 41/A del 30 gennaio 2019 della Federcalcio e al punto 16 del Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. 2024/25, si ritiene opportuno precisare che per le gare riservate alle categorie in ambito di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, deve essere disposta la ripetizione integrale.

RICHIEDA DI UN MINUTO DI RACCOGLIMENTO E/O PER GIOCARE CON IL LUTTO AL BRACCIO

Dalla sezione Modulistica del sito - sicilia.lnd.it. è possibile scaricare il modulo predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti da utilizzare per la richiesta di un minuto di raccoglimento e/o di giocare con il lutto al braccio, al fine di predisporre in maniera dettagliata e agevolare la lavorazione delle istanze.

Una volta compilato, il modulo di che trattasi dovrà essere apposto su carta intestata del competente Comitato/Dipartimento/Divisione Calcio a Cinque che, come da iter, predisporrà l'inoltro alla Lega L.N.D. compilando il campo riservato al proprio parere e sottoscrivendolo.

<http://sicilia.lnd.it/sites/default/files/comunicati/2023-10/Modulo%20di%20richiesta%20minuto%20di%20raccoglimento-lutto%20al%20braccio.docx>

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato entro il martedì antecedente la disputa della partita, con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 100,00 comprensivo di ogni diritto.

COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO DEL COORDINATORE

TORNEI GIOVANILI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ

Si riporta stralcio del C.U. SGS n. 5 del 3/08/2023:

3.7 Adempimenti dei Comitati Regionali

I Comitati Regionali, nel proprio ambito territoriale, devono fissare le date di effettuazione dei tornei, così da evitare inopportune e dannose concomitanze e sovrapposizioni che incidano negativamente sulle attività ufficiali, sugli impegni scolastici dei calciatori o sull'aspetto tecnico delle manifestazioni. Dovrà essere previsto, in particolare, almeno un giorno di riposo per i ragazzi partecipanti.

Al Comitati Regionali, alle Delegazioni LND territorialmente competenti, nonché al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, è demandato il compito di effettuare controlli per accertare che le norme contenute nei regolamenti dei Tornei approvati vengano rispettate.

Il Coordinamento SGS Sicilia, in accordo con il Comitato Regionale LND Sicilia, comunica i periodi in cui sarà possibile richiedere l'autorizzazione di Tornei:

1° PERIODO – APERTURA	dal 4 al 6 Ottobre 2024
2° PERIODO – FESTIVITÀ DI OGNISSANTI	dal 31 Ottobre al 3 Novembre 2024
3° PERIODO – IMMACOLATA	dal 6 all' 8 Dicembre 2024
4° PERIODO – FESTIVITÀ NATALIZIE	dal 20 Dicembre 2024 al 7 Gennaio 2025
5° PERIODO – CARNEVALE	dal 28 Febbraio al 2 Marzo 2025
6° PERIODO – TORNEO D.O.C.- RISERVATO SDC 3° LIVELLO	Domenica 16 Marzo 2025
7° PERIODO – FESTIVITÀ PASQUALI e 25 APRILE	dal 17 al 27 Aprile 2025
8° PERIODO – FESTA DEI LAVORATORI	dall' 1 al 4 Maggio 2025
9° PERIODO – FESTA DELLA REPUBBLICA	dal 30 Maggio al 2 Giugno 2025
10° PERIODO – TORNEI ESTIVI	dal 9 al 30 Giugno 2025

I Tornei riservati alle sole categorie dell'Attività Agonistica possono essere svolti anche al di fuori dei periodi previsti, purché non siano in conflitto con lo svolgimento dell'attività ufficiale.

Come da CU SGS, i Tornei dovranno essere organizzati prevedendo formule a **rapido svolgimento** (durata massima 3 giorni indipendentemente dalla durata del periodo previsto).

Non saranno autorizzati Tornei al di fuori dei periodi fissati eccetto casi di carattere straordinario, come ad esempio "Memorial" (durata di n. 1 gg.), "Feste/Ricorrenze patronali" (durata di n. 2/3 gg.), ed in ogni caso Tornei che abbiano acquisito una storicità nel corso delle passate Stagioni Sportive.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione Tornei non potrà essere presentata da un Club Giovanile **"Non classificato"** (CU SGS n. 16 S.S. 24/25).

Questo Comitato Regionale provvede, dopo idonea istruttoria, demandata alle Delegazioni Provinciali, alla autorizzazione dei Tornei organizzati dalle Società sulla base della rispondenza ai requisiti richiesti dall'apposito Regolamento pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico.

Al fine di evitare possibili discrasie nell'interpretazione e nell'attuazione delle norme regolamentari vigenti, con possibili conseguenze anche di ordine disciplinare, si informa che per ogni Torneo sarà nominato, dall'Ufficio del Coordinatore del S.G.S., un **Referente Tecnico** che affiancherà la società organizzatrice e sarà di supporto nella regolare applicazione delle norme federali.

Si ricorda alle Società, vista l'anticipata comunicazione dei Periodi autorizzati da parte di questo Coordinamento SGS, al fine di consentire i tempi tecnici per un'efficace autorizzazione e pubblicazione sul CU, che è necessario inviare **la richiesta di autorizzazione** con allegata documentazione (regolamenti e calendari) **tassativamente** entro le seguenti scadenze:

- Tornei Internazionali entro 60 giorni dalla data di inizio;
- Tornei Nazionali entro 45 giorni dalla data di inizio;
- Tornei Regionali entro 30 giorni dalla data di inizio;
- Tornei Provinciali/Locali entro 20 giorni dalla data di inizio.

Al termine del Torneo è **obbligatorio** consegnare copie delle distinte delle gare effettuate al Referente tecnico SGS ed inviare una relazione finale alla propria Delegazione di appartenenza.

Di seguito il "Vademecum Tornei organizzati dalle Società ed autorizzati":

Il Coordinamento SGS Sicilia, nell'ottica di supportare le Società del territorio che intendono organizzare Tornei per le Categorie dell'Attività di Base, offre un breve vademecum su quanto necessario ai fini del regolare svolgimento del Torneo:

Distinta di gara: Il primo giorno del Torneo dovrà essere effettuato, da parte della Società organizzatrice, il riconoscimento con distinta e tesserini Figc (o documento d'identità). Al termine del Torneo consegnare copie delle distinte delle gare effettuate al Referente tecnico SGS ed inviare una relazione finale alla propria Delegazione di appartenenza.

NO tempi unici: ogni gara deve svolgersi in almeno 2 tempi di gioco, tenendo conto del numero di gare previste nella giornata così come espresso nel Regolamento autorizzato.

Sostituzioni: tutti i giocatori in distinta devono disputare un tempo intero tra i primi due, pertanto le sostituzioni vanno svolte obbligatoriamente tra il primo ed il secondo tempo. È compito della Società organizzatrice e dei Dirigenti-Arbitro vigilare sull'applicazione della regola.

Risultato gara: ogni tempo costituisce una «mini-gara». Il risultato dell'incontro è dato dalla somma dei punti ottenuti nei tempi di gioco, pertanto non si effettua la somma dei gol tra un tempo e gli altri.

Criteri in caso di parità di punti: Poiché ogni tempo costituisce mini gara a sé, non sono previsti criteri come la differenza reti o i gol fatti. È necessario applicare i criteri SGS approvati nel Regolamento autorizzato senza poi stravolgerli in eventuali altri documenti creati a posteriori.

Gare finali ad eliminazione diretta: nelle Categorie Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici NON sono previste. Si consigliano raggruppamenti finali con 3-4 squadre che si confrontano in gironi

all'italiana. Chiaramente dovrà essere applicato quanto previsto dal regolamento autorizzato.

Premiazione: questo Coordinamento, visto il carattere ludico dei Tornei dell'Attività di Base, auspica che non si dia peso alla vittoria del Torneo, premiando allo stesso modo con medaglie (o coppe uguali) tutte le Società partecipanti al Torneo, evitando la premiazione di singoli calciatori (come miglior giocatore o portiere).

Regolamenti tecnici: si rimanda alla circolare Attività di Base per tutti i dettagli sui regolamenti tecnici in base alla Categoria

<https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/cu-n17-sgsprogrammazione-attivita-di-base-e-modalita-di-gioco-categorie-di-base-2024-2025/>

Per qualsiasi dubbio o domanda:

- È possibile contattare il Responsabile Provinciale Attività di Base della tua Delegazione che sarà a completa disposizione della Società organizzatrice e sarà presente al Torneo a supporto dell'organizzazione;
- È possibile scrivere una mail a base.siciliasgs@figc.it;

1.5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

1.5.1. ORARI DI RICEVIMENTO UFFICI DELEGAZIONE

Si comunicano, di seguito, gli orari di ricevimento degli uffici della Delegazione di Enna:

GIORNI	ORARIO	ORARIO
Lunedì	09:00-12:30	13:30-15:00
Martedì	11:00-13:00	16:00-17:00
Mercoledì	11:00-13:00	Chiusura
Giovedì	09:00-12:30	13:30-15:00
Venerdì	09:00-12:30	13:30-15:00
Sabato	Chiusura	Chiusura

1.5.2. RICHIESTA DI INFORMAZIONI AGLI UFFICI DELLA DELEGAZIONE

Questa Delegazione ritiene opportuno ricordare che alle richieste telefoniche avanzate dalle Società agli addetti, in merito all'interpretazione di norme contenute nelle "Carte Federali" onel Codice di Giustizia Sportiva, le risposte date non possono essere assolutamente vincolanti né tantomeno dotate di validità assoluta.

Si precisa, inoltre, che ogni parere informale espresso dalla Delegazione non potrà comunque impegnare le decisioni che andranno ad essere adottate dagli Organi della giustizia Sportiva, i quali – come noto – operano in completa autonomia di giudizio.

1.5.3. OMOLOGAZIONE IMPIANTI DI GIOCO

RICHIESTA SOPRALLUOGHI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI -

Si ricorda alle gentili Società che la richiesta per effettuare sopralluoghi finalizzati a fornire pareri in merito ad aspetti tecnico-impiantistici, propedeutici all'omologazione degli impianti in applicazione delle norme sancite dalla Carte Federali, deve **OBBLIGATORIAMENTE** essere inviata preventivamente all'indirizzo e-mail della Delegazione: del.enna@lnd.it.

1.5.4. ATTIVITÀ DI BASE

CALENDARIO VISITE SOCIETÀ

Si pubblica il seguente calendario delle visite ai club giovanili, pianificato dal Responsabile dell'Attività di Base della D.P. di Enna, prof. Salvatore Compagnone.

APRILE			
DATA	ORA	CLUB	STRUTTURA
04/04/2025	15:30	A.P.D. LEONFORTESE	CAMPO SPORTIVO "N. CAROSIA" - LEONFORTE
08/04/2025	17:30	ENNA CALCIO S.C.S.C.D.	CAMPO SPORTIVO "E. GRECA" - PERGUSA
11/04/2025	17:30	S.S.D. SIRCULUBE FUTSAL	PALASPORT "GIOVANNI PAOLO II - REGALBUTO
15/04/2025	17:30	A.S.D. MATTROIINA HANDBALL	CAMPO SPORTIVO SILVIO PROTO - TROINA
16/04/2025	15:30	A.P.D. CITTA' DI LEONFORTE	IMPIANTO SPORTIVO "AMBIENTE E SPORT" - LEONFORTE
23/04/2025	15:30	A.S.D. POLISPORTIVA PIETRINA	CAMPO SPORTIVO "S. GIUSEPPUZZU" - PIETRAPERZIA
28/04/2025	17:30	A.S.D. FOOTBALL CLUB ENNA	IMPIANTO SPORTIVO "GREEN GAME" - ENNA

1.5.5. COPPA TRINACRIA SERIE D CALCIO A 5 MASCHILE

Al termine delle semifinali della coppa in oggetto si comunicano, di seguito, le squadre qualificate per la gara FINALE:

SETTEBELLO SPORT A.S.D. – SPORTING SAVIO ASD

La gara si disputerà il **12.04.2025**, alle ore **16:00**, presso l'impianto "**PALAFERRARO**" di Piazza Armerina, sito in via Cesare Pavese.

Nella gara Finale, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si effettueranno 2 tempi supplementari da 5' ciascuno e, in caso di ulteriore parità, si procederà con i tiri di rigore.

L'organizzazione della gara viene affidata alla Società **A.S.D. GEAR PIAZZA ARMERINA**. Alla Società organizzatrice spetta un rimborso forfettario di € 50,00, che le società partecipanti dovranno corrispondere nella misura di € 25,00 ciascuna. Tale rimborso verrà accreditato dal C.R. Sicilia, il quale, allo stesso modo, provvederà all'addebito della suddetta somma alle società partecipanti. Ogni Società metterà a disposizione n. 2 palloni per la gara. Ciascuna società predisporrà due persone responsabili addette al servizio d'ordine.

FASE REGIONALE

La società vincente acquisirà il diritto di partecipare alla successiva fase regionale.

LIMITI DI ETÀ'

Non è richiesto alcun giocatore "**Under**" in distinta.

DURATA DELLE GARE – TEMPO DI ATTESA

Le gare avranno la durata di 60 minuti suddivise in due tempi di 30 minuti ciascuno con intervallo di 10 minuti. Il tempo di attesa è fissato in 30 minuti (un tempo di gioco).

DISTINTA CALCIATORI - SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Nella distinta da presentare all'arbitro prima dell'inizio della gara, possono essere iscritti fino ad un massimo di 12 calciatori. Le sostituzioni "volanti" sono consentite in numero illimitato. Un calciatore sostituito può partecipare nuovamente al giuoco, sostituendo a sua volta un altro calciatore.

AMMENZE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

1ª rinuncia	€ 200,00
-------------	----------

Si ricorda alle società che alla seconda rinuncia si viene esclusi dalla Coppa.

PARASTINCHI

Si ricorda alle Società che i calciatori hanno l'obbligo di indossare i parastinchi.

In caso contrario il Direttore di gara non autorizzerà gli stessi a prendere parte alla gara.

ADEMPIMENTI TECNICI E ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI PER LE SOCIETÀ

Si rende noto che il Consiglio Direttivo della Lega ha confermato quanto segue:

- predisporre, ai bordi del campo di giuoco e dalla stessa parte, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra e gli eventuali calciatori iscritti in distinta.

- è obbligatorio, inoltre, che TUTTE le Società utilizzino i **palloni a doppia camera d'aria** (palloni a rimbalzo ridotto).
- è obbligatorio che la Società prima nominata in distinta metta a disposizione il SEGNAFALLI.

INDIRIZZI E NUMERI UTILI

Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sul sito www.lnd.it, accedendo all' "**Area Società**" per mezzo della propria "**ID**" e "**Password**" ed optando, nella "**Scelta Area**" per la voce "**Dati Societari**"; successivamente, nel menu a sinistra, scegliere "**Interrogazioni**" e "**Società**" ed effettuare la ricerca.

Questa funzione mostra l'elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, fax).

SERVIZIO PRONTO A.I.A.

Si informano le società che per le gare del Coppa Trinacria di Calcio a 5 è stato istituito, in collaborazione con la sezione A.I.A. di Enna, una linea telefonica "PRONTO A.I.A.". Il numero da comporre è 3924436161 e potrà essere utilizzato esclusivamente in caso di mancato arrivo dell'arbitro designato 20 minuti prima dell'inizio della gara.

1.5.6. VARIAZIONI PROGRAMMA DI GARA

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Allo scopo di assicurare al Campionato le massime garanzie di regolarità, si ricorda alle Società affiliate l'opportunità di sottostare, nel comune interesse, ad alcune inderogabili disposizioni.

È indispensabile ricordare che una qualsiasi richiesta di spostamento di campo o di orario di gara comporta una serie di operazioni in sede organizzativa, non ultima la necessità di verificare la disponibilità degli Arbitri designati dall'Organo Tecnico.

Si ribadisce pertanto che, per motivi di carattere organizzativo, a garanzia della regolarità dei Campionati e nell'opportunità di salvaguardare il rispetto di tutte le persone che operano nell'ambiente a titolo di puro volontariato, è indispensabile che tali richieste vengano assolutamente limitate.

Si comunica, pertanto, che non si concederanno variazioni di campo o di data, se non per **giustificati motivi documentati**. Solo in casi eccezionali, ad insindacabile giudizio di questa Delegazione, potranno essere concesse variazioni di gare, a condizione che le richieste vengano formulate a mezzo e-mail (del.enna@Ind.it) alla Segreteria della Delegazione Provinciale con notevole anticipo rispetto alla data prevista in calendario (almeno 5 giorni prima). A tal proposito, si specifica che le richieste inviate per il tramite dei Comuni dovranno necessariamente avere il **numero di protocollo**, che da questo momento in poi verrà inserito nel comunicato ufficiale a garanzia e tutela di tutte le parti coinvolte nel provvedimento.

Si invitano, altresì, le Società a non telefonare, per le suindicate motivazioni, ai **CELLULARI PERSONALI** o inviare messaggi ai **SOCIAL NETWORK** (FACEBOOK, WHATSAPP, ecc.) dei Componenti o dell'impiegato della Delegazione Provinciale fuori dagli orari della segreteria riportati in altra parte di questo comunicato.

SI AVVISANO LE SOCIETÀ CHE QUALSIASI RICHIESTA DI VARIAZIONE GARA IN CALENDARIO NON CONFORME ALLE PREDETTE DIRETTIVE, O COMUNQUE INTEMPESTIVA, VERRA' RESPINTA.

GITE SCOLASTICHE

Si ricorda alle gentili Società che, in caso di rinvii di gare richiesti per la gite scolastiche, sarà necessario inviare opportuna dichiarazione da parte del Dirigente Scolastico attestante l'effettiva partecipazione dei propri tesserati alle suddette. Le richieste prive della succitata documentazione non potranno essere prese in considerazione.

TORNEO ESORDIENTI A 9

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Valguarnerese – Agira Sq. B del 02.04.2025, a seguito di accordo tra le due società, verrà disputata il 09.04.2025 alle ore 18:00.

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Mattroina Handball – Polisportiva Nicosia del 02.03.2025, a seguito di accordo tra le due società, verrà disputata il 09.04.2025 alle ore 17:30.

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Enna Calcio S.C.S.D. Sq. A – Football Club Enna del 05.04.2025, a seguito di accordo tra le due società, verrà disputata il 12.04.2025 alle ore 10:00.

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Agira Sq. B – Barrese Sq. A del 06.04.2025, a seguito di accordo tra le due società, verrà disputata il 09.04.2025 alle ore 18:00.

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Polisportiva Pietrina – Barrese Sq. B del 04.04.2025, a seguito di accordo tra le due società, verrà disputata il 16.04.2025 alle ore 16:00.

TORNEO PULCINI A 7 MISTI

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Mattroina Handball – Polisportiva Nicosia del 02.04.2025, a seguito di accordo tra le due società, verrà disputata il 09.04.2025 alle ore 16:30.

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Polisportiva Pietrina – Don Bosco 2000 del 05.04.2025, a seguito di accordo tra le due società, verrà disputata l'11.04.2025 alle ore 16:30.

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Don Bosco 2000 – Barrese Sq. B del 04.04.2025, a seguito di accordo tra le due società, verrà disputata il 07.04.2025 alle ore 16:00.

TORNEO PULCINI C5

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Football Club Enna – Progetto Enna Sport 04 dell'01.04.2025, a seguito di accordo tra le due società, verrà disputata l'08.04.2025 alle ore 17:30.

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Gear Piazza Armerina – Football Club Enna del 31.03.2025, a seguito di accordo tra le due società, verrà disputata il 14.04.2025 alle ore 16:30.

1.5.7. ONERI DI TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI

Di seguito si pubblicano gli oneri di tesseramento e le fasce d'età per la partecipazione alle attività del Settore Giovanile e Scolastico nella stagione sportiva 2024/2025.

CATEGORIE	ANNI DI NASCITA	TIPOLOGIA/ CARTELLINO	COSTO (€)*
Piccoli Amici	2018 – 2019 (5 anni compiuti)	CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE	11.07
Primi calci	2016 – 2017 (6 anni compiuti nati 2018)	CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE	11.07
Pulcini Misti	2014 – 2015 (8 anni compiuti nati nel 2016)	TESSERAMENTO ONLINE	21.17
Esordienti Misti	2012 – 2013 (10 anni compiuti nati nel 2014)	TESSERAMENTO ONLINE	21.17
Under 15	2010 - 2011 (max 5 giocatori nati 2012 12 anni compiuti in distinta)	TESSERAMENTO ONLINE	21.17
Under 17	2008 - 2009 (possono partecipare calciatore che abbiano compiuto 14 anni)	TESSERAMENTO ONLINE	21.17

1.5.8. TESSERE DIRIGENTI E/O CALCIATORI

Di seguito si elencano le società che hanno in giacenza, presso i locali della Delegazione di Enna, tessere dirigenti e/o calciatori.

SOCIETA'	DIRIGENTE	CALCIATORE DL	CALCIATORE SGS
SICURLUBE FUTSAL			67
GEAR PIAZZA ARMERINA			59
MATTROINA HANDBALL	3		43
SPORTING CASALE			7
GAGLIANO	5		21
CRISAS ASSORO	2		
DON BOSCO 2000		3	1
ATLETICO BRANCIFORTI	3		
POLISPORTIVA PIETRINA			9
LEONESSE WHITE			8
VIRTUS LEONFORTE			1
VIOLA FUTSAL CERAMI			2
CITTÀ DI LEONFORTE			4
ATLANTIDE			3
CITTÀ DI TROINA		3	
VILLAROSA SAN SEBASTIANO		1	
BARRESE			3
AGIRA	1	2	13

POLISPORTIVA NICOSIA	1		2
ARGYRIUM			3
LEONOFORTESE			4
NEXT LEVEL			2

N.B. Si prega di contattare gli uffici della Delegazione per concordare le modalità del ritiro

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ENNA IL 04 APRILE 2025

**IL SEGRETARIO
GIUSEPPE DI LUCA**

**IL DELEGATO PROVINCIALE
GIUSEPPE ANZALDI**